

2) Hanno l'obbligo di presentare la richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità il titolare del Permesso di Costruire o il soggetto che ha presentato la DIA o i loro successori o aventi causa.

3) Alla richiesta, da redigere su apposito modulo, sono allegati a pena di irricevibilità la scheda tecnica descrittiva compilata in ogni sua parte con i relativi allegati, e la richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista.

4) Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il termine del procedimento può essere interrotto, richiedendo documenti integrativi non a disposizione del Comune o che non possano essere acquisiti d'ufficio. Il certificato viene rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, salvo le interruzioni previste, previo svolgimento di tutte le verifiche di completezza e di coerenza delle asseverazioni e della relativa documentazione. Esso attesta che l'opera edilizia risponde al progetto regolarmente approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale, delle prescrizioni urbanistiche, edilizie ed igieniche di interesse edilizio ed attesta altresì la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

5) In caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata, secondo quanto dichiarato dal professionista, con la scheda tecnica descrittiva.

120

#### **Art. 96 – Controlli sull'opera eseguita**

1) Il Comune periodicamente, con deliberazione della Giunta Comunale, fissa i criteri di scelta e la consistenza del campione di opere edilizie, assoggettate al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, da sottoporre a verifica analitica, comprendendovi tutte quelle relative ad interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di interi edifici destinati ad attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente.

2) In tal caso, entro il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, lo Sportello unico per l'edilizia, anche avvalendosi di tecnici verificatori, verifica la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto presentati, anche in ordine al rispetto dei requisiti cogenti. Il controllo prende in esame la documentazione di progetto e quella relativa all'opera realizzata, svolgendo tutte le verifiche di completezza e coerenza delle asseverazioni e della relativa documentazione, in ordine al rispetto dei requisiti cogenti e alla rispondenza dell'opera alle previsioni di

progetto e a quanto stabilito dalla normativa urbanistica, edilizia ed igienica.

3) Qualora i risultati delle verifiche evidenzino differenze e/o necessità di ulteriori approfondimenti, il Responsabile del procedimento comunica agli interessati tali risultanze, invitandoli a produrre le relative controdeduzioni entro un termine prefissato, fatta salva comunque ogni altra successiva azione conseguente ai sensi di legge. In tal caso il termine per il rilascio del certificato rimane sospeso.

4) La verifica analitica viene effettuata a cura e spese del Comune ed il titolare delle opere edilizie è tenuto a prestare l'assistenza necessaria.

5) La verifica analitica viene completata entro centottanta giorni dalla relativa comunicazione.

Conseguentemente all'esito positivo della verifica, il certificato di conformità edilizia e agibilità viene rilasciato e sulla scheda tecnica descrittiva dell'opera vengono altresì riportati i risultati delle prove eseguite, ed in allegato copia delle relative documentazioni tecniche di collaudo.

6) Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può istituire l'elenco dei Tecnici verificatori dei quali avvalersi, ove necessario, per adempiere ai compiti di verifica analitica della conformità delle opere edilizie.

Possono far parte dell'elenco i Tecnici della Pubblica Amministrazione e quelli periodicamente segnalati dai rispettivi Ordini o Collegi professionali, che risultino specificamente qualificati nelle materie che sono oggetto delle verifiche da eseguire. Per le verifiche analitiche, il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con strutture pubbliche o private tecnicamente qualificate.

E' incompatibile con l'incarico di Tecnico verificatore l'aver partecipato in qualunque forma alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alla costruzione dell'opera.

121

#### **Art. 97**

##### **Commissione Edilizia Comunale e per il Paesaggio**

Commissione Edilizia Comunale e Commissione Edilizia Integrata.

La Commissione Edilizia comunale (CE) è un organo tecnico interno all'Amministrazione Comunale, con funzioni consultive del Dirigente dell'Ufficio tecnico, competente all'emanazione finale dei provvedimenti abilitativi ai sensi dell'art.107, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000. La Commissione Edilizia comunale è composta da tre membri:

- Dirigente dell'Ufficio tecnico
- n. 2 professionisti esterni (Architetti, Ingegneri, Geometri)

Nel presente Piano è previsto un vincolo paesaggistico di livello comunale su una parte del territorio, meglio individuata nella Tav. Q.C.U.3. L'esercizio della Tutela dovrà avvenire alla stregua di quanto prevede il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, per i vincoli ivi contemplati.

Per l'esame di domande di autorizzazione di cui sopra, è istituita la Commissione Comunale per il Paesaggio composta da tre membri. La stessa Commissione potrà - eventualmente prevista - svolgere le funzioni di Commissione Edilizia, secondo le norme previste dal Testo Unico 380/01. I tre membri sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a due, e sono scelti, sulla base di curriculum da allegare al provvedimento deliberativo, tra :

a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi, iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali ovvero in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistico-ambientale;

b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e urbanistiche;

c) dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa dell'Amministrazione pubblica con competenze in materia paesaggistica ed ambientale.

La Commissione Comunale per il Paesaggio si esprime a maggioranza con parere motivato in materia di protezione delle bellezze naturali. Detto parere può essere richiesto non solo per l'esecuzione di opere che comportino modifica dello stato dei luoghi sottoposti a tutela ambientale, ma anche per modificazioni dell'ambiente e del paesaggio non derivanti da opere edilizie.

Il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio viene espresso con la presenza di almeno due membri. Il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri stessi e delle relative motivazioni. I membri esperti dureranno in carica tre anni, possono essere rieletti una sola volta ma non potranno essere rieleggibili per due trienni consecutivi.

Qualora la Commissione risultasse incompleta per dimissioni dei membri elettivi, o per la stessa variazione della sua composizione, il Consiglio comunale provvederà a deliberare immediatamente la nomina dei membri mancanti per completare la Commissione in carica con le modalità di cui alla precedente nomina. I nuovi membri eletti saranno anche essi rinnovati alla scadenza del mandato relativo all'intero gruppo di esperti.

Le funzioni di Presidente vengono svolte dal componente più anziano della Commissione stessa.

La Commissione Comunale per il Paesaggio si riunisce di regola una volta al mese e comunque ogni qualvolta venga ritenga opportuno per le esigenze del Servizio Edilizia Privata.

Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono prese a

maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sarà relatore della Commissione Comunale per il Paesaggio il Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata coadiuvato dall'Istruttore delle pratiche all'esame del collegio.

Le funzioni di Segretario della Commissione Comunale per il Paesaggio saranno svolte da personale all'uopo designato dal Responsabile del Servizio competente.

Saranno considerati dimissionari i membri che, senza giustificato motivo, restino assenti per più di tre sedute consecutive.

I componenti della Commissione non potranno essere presenti all'esame ed alla discussione dei progetti da essi elaborati e all'esecuzione dei quali essi siano comunque interessati.

La Commissione Comunale per il Paesaggio si esprime sia sulla conformità di quanto richiesto alle vigenti disposizioni legislative in materia paesaggistica, sia sulla qualità edilizia del progetto presentato e sulla compatibilità dello stesso con il contesto urbano e/o territoriale in cui è inserito.

Il parere della Commissione è consultivo e non costituisce presunzione del rilascio della autorizzazione paesaggistica che è riservato esclusivamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale può assumere determinazioni difformi dandone puntuale motivazione. Sono sottoposti all'esame della Commissione Comunale per il Paesaggio i progetti ricadenti in zona sottoposte a vincolo ai sensi del presente Piano Strutturale quando incidenti sui valori paesaggistici ed ambientali oggetto di tutela.

## **DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE**

### **Art. 98 – Proprietà comunali**

1) Per gli edifici e gli impianti di proprietà comunale e nelle aree di proprietà comunale, potranno essere ammessi, qualora le condizioni e il rispetto dell'ambiente, le caratteristiche storiche, i valori architettonici lo consentano, demolizioni, nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni, nella misura necessaria a rendere i nuovi edifici e quelli esistenti e gli impianti pubblici stessi funzionali e adeguati alle esigenze di pubblica utilità.

### **Art. 99 – Poteri di deroga**

1) Ai sensi della L.R. 19/2002 i poteri di deroga al Regolamento urbanistico possono essere esercitati esclusivamente nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

- a) purché la deroga operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento (altezze, superfici, volumi e distanze);
- b) per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile.

124

### **Art. 100 – Approvazione di richieste in itinere**

1) Eventuali interventi diretti per i quali sia stata presentata richiesta antecedentemente all'adozione del Regolamento Urbanistico e non sia stata rilasciata nei termini di legge l'approvazione da parte degli organi competenti, potranno essere realizzati qualora ricevano l'approvazione definitiva alla richiesta inizialmente presentata.

### **Art. 101 – Riferimenti al Piano Strutturale**

1) Il Regolamento Urbanistico conferma l'articolazione del Piano strutturale e i relativi obiettivi e prescrizioni.

## **GUIDA AGLI INTERVENTI: disposizioni specifiche in rapporto alle prescrizioni del PSC**

### **Art. 102 – Tipi edilizi e modalità insediative**

Le tipologie edilizie di cui al presente Titolo sono descritte a partire dalle loro caratteristiche dimensionali, distributive e dalla loro modalità insediativa, cioè a partire dal posizionamento degli edifici nel lotto, rispetto allo spazio pubblico esterno e rispetto allo spazio aperto privato interno al lotto stesso.

#### 1) CASA ISOLATA SU LOTTO

- lotto recintato contenente un edificio principale ed eventualmente una o più costruzioni di pertinenza;
- edificazione limitata in altezza: uno, due, solo raramente tre piani fuori terra;
- edificio principale in posizione isolata all'interno del lotto e nella maggior parte dei casi arretrato dai confini;
- l'edificio principale contiene da uno a più alloggi con spazio aperto privato di pertinenza del singolo alloggio;

Hanno queste caratteristiche:

- le case minime su lotto, con accessi autonomi, che occupano lotti piccoli con dimensione inferiore ai 400 mq;
- le villette su lotto di piccole e medie dimensioni (dai 400 ai 600 mq di lotto) con accessi autonomi.
- spazio aperto a giardino;
- le ville su lotto di medie e grandi dimensioni (superiori ai 600 mq di lotto) con accessi autonomi;
- le case plurifamiliari su lotto di medie dimensioni (dai 700-800 mq di lotto) con accessi autonomi oppure rampa e interrato per garages comuni e accessi pedonali autonomi).

Elemento caratteristico e qualitativo della casa su lotto è la dotazione di uno spazio non edificato privato per ciascun alloggio. Il posizionamento dell'edificio nel lotto dovrà valorizzare questa caratteristica privilegiando posizionamenti non centrati.

E' preferibile che la parte prevalente dello spazio aperto sia esposta a sud o a ovest e che l'edificio sia posizionato sul lato nord, nord-est del lotto.

#### 2) CASA NEGOZIO

- lotto di dimensioni variabili occupato da un edificio con destinazione mista, residenziale e commerciale generalmente commerciale al piano terra e con un alloggio al piano primo;
- edificazione limitata in altezza: uno, due, solo raramente tre piani fuori terra;
- la parte del lotto lungostrada viene utilizzata come pertinenza del negozio (spazio espositivo scoperto, parcheggio, piazzola); in alternativa l'edificio confina con il lotto sul/i lato/i verso strada.

Nel posizionamento dell'edificio sul lotto generalmente parte dello spazio privato viene destinato a pertinenza delle attività commerciali ospitate ed utilizzato per esempio per l'esposizione, come parcheggio o come spazio per la sosta delle persone.

E' preferibile che la parte prevalente dello spazio aperto sia esposto a sud o a ovest e che l'edificio sia posizionato sul lato nord, nord-est del lotto.

### 3) CASA LUNGOSTRADA

- lotto recintato verso la sede stradale contenente un edificio principale ed eventualmente una o più costruzioni di pertinenza;
- giardino o cortile fronte strada e lotto in continuità con lo spazio rurale;
- distanza minima dalla strada ml 5,00

E' consigliabile mantenere la massima distanza dalla strada nel caso di fondo agricolo alle spalle della casa d'abitazione; in alternativa per sfruttare lo scoperto di pertinenza si ridurrà fino al minimo di legge la distanza dalla strada prevedendo una barriera vegetale di difesa dal rumore.

E' opportuno destinare parte del lotto compresa tra strada e giardino privato a spazio di servizio per l'automobile (accesso e sosta) in modo da non ingombrare la sede stradale durante le manovre di accesso al lotto.

E' in generale preferibile che la parte prevalente dello spazio aperto sia esposto a sud o a ovest e che l'edificio sia posizionato sul lato nord, nord-est del lotto.

### 4) CASA SCHIERA

- lotto occupato da un edificio principale con pianta generalmente allungata costituito dall'accostamento o composizione di più alloggi disposti in continuità o tra loro sfalsati;
- edificazione alta due o talvolta tre piani fuori terra, quando si è in presenza allo stato di fatto di dislivelli del terreno tali da favorire nel progetto l'utilizzo di tre piani per le abitazioni;
- alcune pertinenze dell'alloggio come garages, atri o ambienti di soggiorno possono essere esterne, staccate oppure accorpate all'edificio principale;
- spazio aperto generalmente suddiviso in modo da far corrispondere ad ogni alloggio un giardino domestico;
- i garages possono essere distribuiti da unica rampa per tutti gli alloggi oppure singolarmente.

Per le case a schiera è preferibile un'orientamento nord-sud o una rotazione di 30° o 45° rispetto all'asse est-ovest in posizione nord-est.

Va comunque evitato che la parte prevalente dello spazio aperto sia esposta a nord.

## 5) AGGREGAZIONI DI SCHIERE

Ripetizione di case a schiera con medesime caratteristiche architettoniche e stilistiche, anche se differenti sotto l'aspetto distributivo, localizzate nel lotto in modo da ottenere svariate e particolari configurazioni spaziali e articolazioni del rapporto tra spazi singoli privati, spazi comuni collettivi e spazi pubblici.

Il posizionamento degli edifici a schiera all'interno della superficie edificabile può determinare differenti livelli di ripetizione o articolazione del rapporto tra spazio privato singolo, spazio condominiale collettivo e spazio pubblico e tra questi spazi e la mobilità carrabile e pedonale.

## 6) EDIFICIO A BLOCCO

- lotto recintato contenente un edificio principale con pianta generalmente compatta e raramente costruzioni di pertinenza;
- edificazione alta a partire dai tre piani;
- grande varietà di forme per gli edifici;
- edificio principale in posizione isolata all'interno del lotto e nella maggior parte dei casi arretrato dai confini;
- l'edificio principale contiene più alloggi serviti generalmente da un unico vano scala con spazio aperto privato comune; in qualche caso di pertinenza degli alloggi al piano terra;
- garages e/o posti auto in autorimessa comune;
- accessi carrai e pedonali generalmente unici per tutti gli alloggi;
- destinazione d'uso generalmente residenziale - terziaria, talvolta con presenze commerciali al piano terra, nel qual caso lo scoperto privato viene utilizzato come pertinenza della funzione commerciale.

Hanno queste caratteristiche:

- le palazzine condominiali: edifici alti tre, quattro, max cinque piani. Distributivo solitamente ripetuto dal secondo livello in su;
- le case a torre: dai sei piani a salire. Distributivo solitamente ripetuto dal secondo livello in su;
- i blocchi residenziali ibridi: recente variante della palazzina o della torre: l'edificio contiene più alloggi, dei quali alcuni eventualmente organizzati su più livelli.

La tipologia è ibrida in quanto in essa si articolano e mescolano caratteri propri di diverse tipologie: per esempio l'ultimo livello mansardato o il giardino privato di pertinenza degli alloggi al piano terra, oppure piani centrali in duplex.

schemi di posizionamento degli edifici su lotto

Il posizionamento dell'edificio nel lotto è strettamente legato al posizionamento degli accessi carrai e pedonali e all'attacco a terra dell'edificio.

Per un ottimale valorizzazione dello spazio aperto di pertinenza è preferibile che i garages siano completamente interrati e che il piano terra dell'edificio sia libero.

Lo scoperto di pertinenza può essere riservato ai soli proprietari degli alloggi al piano terra nel caso di tipologie ibride.

Il posizionamento dei garages al piano terra è sconsigliato in quanto porta a pavimentare o asfaltare tutta o buona parte dello scoperto di pertinenza.

Il posizionamento dei garages al piano terra è sconsigliato in quanto porta a pavimentare o asfaltare tutta o buona parte dello scoperto di pertinenza.

#### 7) EDIFICIO IN LINEA

- lotto recintato contenente un edificio principale con pianta generalmente allungata e raramente costruzioni di pertinenza;
- edificazione alta a partire dai tre piani;
- edificio principale in posizione isolata all'interno del lotto e nella maggior parte dei casi arretrato dai confini;
- l'edificio principale contiene più alloggi serviti da due o più vani scala con spazio aperto privato comune; in qualche caso di pertinenza degli alloggi al piano terra;
- garages e/o posti auto in autorimessa seminterrata o interrata comune o garages singoli;
- accessi carrai e pedonali generalmente unici per tutti gli alloggi serviti dallo stesso vano scala;
- destinazione d'uso generalmente residenziale - terziaria, talvolta con presenze commerciali al piano terra.

L'edificio in linea può essere disposto lungo il perimetro del lotto in modo da instaurare un rapporto diretto tra edificio e spazio pubblico. Anche se l'edificazione è posta in posizione arretrata dal confine del lotto di pertinenza, la parte del lotto antistante l'edificio ed in continuità con lo spazio pubblico, generalmente stradale, viene con questa tipologia utilizzata come pertinenza dei piani terra: come spazio espositivo scoperto di eventuali negozi, come parcheggio, come piazzola per la sosta e l'incontro.

L'eventuale accesso carraio al retro dell'edificio avviene solitamente attraverso un passaggio *porticato* carrabile al piano terra.

Il posizionamento ideale rispetto all'asse eliotermico per un edificio in linea pluripiano è la disposizione secondo un'inclinazione di 18° verso est oppure in posizione nord-sud. Il posizionamento dell'edificio nel lotto deve tener conto di altri aspetti e solitamente fare in modo di valorizzare lo scoperto di pertinenza come giardino condominiale (o privato nelle tipologie ibride) o come spazio privato di uso pubblico.

A seconda dell'obiettivo l'edificio può essere posizionato:

##### *Parallelo alla strada con arretramento*

- nel caso il piano terra sia esclusivamente residenziale è preferibile che l'arretramento sia tale da garantire la presenza di uno spazio aperto il più possibile unitario e piantumato - nel caso di edificio con piano terra commerciale l'eventuale area a parcheggio è preferibile che sia disposta ortogonalmente alla strada e all'edificio;

##### *Trasversale alla strada*

- Tale posizione può essere conveniente per edifici con piano terra in parte commerciale e di parte abitabile.

#### 8) AGGREGAZIONI DI EDIFICI IN LINEA: FRONTI, CORTINE E ISOLATI RESIDENZIALI

Gli edifici in linea possono presentare uno o entrambi i lati corti ciechi ed essere posti in sequenza ed in aderenza in modo da formare cortine edilizie continue, generalmente lungostrada, definendo e delimitando spazi aperti di uso pubblico quali piazze, viali pedonali, incroci etc.

In questi casi il posizionamento degli edifici potrà avvenire a filo strada oppure arretrato destinando ad uso pubblico la parte del lotto compresa tra edificio e strada.

#### 9) CORTI RESIDENZIALI

La disposizione ed aggregazione di edifici a schiera o in linea può dar luogo alla definizione di spazi aperti condominiali a corte. Negli esempi più felici tale modalità di aggregazione consente di ottenere spazi molto riservati e quasi esclusivamente pedonali all'interno della corte e fronti in diretta relazione con lo spazio aperto di uso pubblico all'esterno.

Generalmente gli edifici tendono a porsi lungo il perimetro racchiudendo uno spazio interno privato suddiviso nei singoli giardini di pertinenza o condominiale.

## INDICE

|  |      |
|--|------|
| DISPOSIZIONI GENERALI  | I-VI |
| SEZIONE 1  |      |
| PARAMETRI URBANISTICI E STANDARD.<br>LE REGOLE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE INSEDIATIVE         |      |
| Art. 1 – Indici urbanistici e definizioni  | 4    |
| Art. 2 – Parametri e standard urbanistici  | 6    |
| Capo I – IL SISTEMA INSEDIATIVO CONCENTRATO  |      |
| Art. 3 – Territorio urbanizzato  | 11   |
| 3.a – Ambito storico originario  | 11   |
| 3.b – Ambito urbano consolidato posto ai margini del nucleo storico originario                       | 11   |
| 3.c – Ambito del territorio urbano consolidato, periurbano   | 12   |
| Art. 4 – Territorio urbanizzabile  | 14   |
| 4.a – Aree della trasformazione attraverso Progetti Unitari  | 14   |
| 4.b – Aree della trasformazione attraverso PAU   | 16   |
| 4.c – Aree agricole intraurbane  | 17   |
| Capo II – IL SISTEMA PRODUTTIVO  |      |
| Art. 5 - Nuove Aree di trasformazione e progetti di spazio pubblico,<br><i>Disposizioni Generali</i> | 19   |
| Art. 6 - Ambiti per attrezzature turistico-balneari  | 20   |
| Art. 6 bis - Attrezzature servizi balneari in ambito rurale  | 20   |
| Art. 7 - SOPPRESSO   | 21   |
| Art. 8 - Ambiti produttivi di tipo artigianale   | 22   |
| Art. 8.a - Ambito demaniale marittimo  | 23   |
| Art. 8.b – Aree sottoposta a vincolo geologico d'inedificabilità assoluta                            | 23   |
| Capo III – IL TERRITORIO APERTO  |      |
| LE AREE AD ESCLUSIVA O PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA  |      |
| Art.9–Definizioni, caratteri e disciplina generale delle aree produttive agricole                    | 24   |
| REGOLAMENTO PER LE ZONE AGRICOLE E PER LE ZONE DI SALVAGUARDIA                                       |      |
| Art. 10 – Finalità   | 25   |
| Art. 11 – Attività consentite nelle zone agricole e nelle zone di salvaguardia                       | 25   |
| Art. 12 – Individuazione delle aree agricole poste sul territorio aperto                             | 25   |
| Art. 13 – Criteri per l'edificazione nelle zone agricole   | 26   |
| Art. 14 – Contenuti degli studi di compatibilità agro-ambientale                                     | 29   |
| Art. 15 – Agriturismo  | 30   |
| Art. 16 – Turismo rurale e/o multisettorialità in agricoltura  | 31   |
| Art. 17 – Frazionamenti e accorpamenti   | 33   |
| Art. 18 – Caratteristiche costruttive, tipologiche e formali degli interventi edilizi                | 34   |
| Art. 19 – Annessi rustici e altri insediamenti produttivi  | 37   |
| Art. 20 – Edifici in fregio alle strade  | 38   |
| Art. 21 – Smaltimento dei reflui e spandimento di liquami  | 38   |
| Art. 22 – Piano del verde urbano   | 38   |